

DECRETO 9 aprile 2008.

Istituzione della riserva naturale orientata Grotta della Molara, ricadente nel territorio del comune di Palermo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione in Sicilia di riserve naturali;

Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Considerato che il citato Piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale orientata Grotta della Molara, ricadente nel territorio del comune di Palermo, provincia di Palermo;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;

Ritenuto di confermare la perimetrazione di cui al citato decreto n. 970/91;

Visto il piano di affidamento in gestione delle riserve naturali adottato dal C.R.P.P.N. nella seduta del 16 febbraio 1993 e approvato, con modifiche, il 12 marzo 1993 dalla IV Commissione legislativa dell'A.R.S., che ha assegnato la R.N.O. Grotta della Molara all'associazione naturalistica G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica - per la gestione;

Visto il parere formulato dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 27 dicembre 2007 riguardo all'intenzione dell'Assessorato di procedere all'istituzione della riserva de qua;

Visti i pareri n. 247/96 del 14 maggio 1996 e n. 247/97 del 20 maggio 1997, resi dal Consiglio di giustizia amministrativa in ordine allo schema di convenzione di affidamento della gestione della riserva;

Ritenuto di condividere i sopra citati pareri e, pertanto, di dover affidare ai G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica - la gestione della riserva naturale in parola;

Vista la convenzione di affidamento in gestione della R.N.O. Grotta della Molara sottoscritta dal legale rappresentante dei G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica per la regione Sicilia, sig. Francesco Meccia, nato a Ciminna (PA) il 16 ottobre 1956 e dall'Assessore per il territorio e l'ambiente pro tempore in data 9 aprile 2008;

Visto il regolamento recante le modalità d'uso e i divieti vigenti nella R.N.O. Grotta della Molara ed il relativo parere favorevole del C.R.P.P.N. del 9 luglio 1999;

Visto il decreto del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 638/44 del 7 novembre 2001, con il quale sono state introdotte alcune modifiche in ordine al rilascio di nulla osta all'interno delle riserve naturali;

Ritenuto di condividere quanto contenuto nelle note e nel parere sopra menzionati e di introdurre nel regolamento (allegato 2) le modifiche apportate con il decreto n. 638/44 prima citato;

Decreta:

Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale orientata Grotta della Molara, ricadente nel territorio del comune di Palermo, provincia di Palermo.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M.I. 249 II N.O. in scala 1:25.000, di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto, e, specificamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a prereserva.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare i luoghi caratterizzati dal notevole interesse carsico - sia epigeo che ipogeo per l'esistenza di tre grotte che assommano importanza paleontologica per la presenza di resti dell'estinta fauna quaternaria - e paleontologico.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e prereserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, ai G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica - giusta convenzione di cui all'allegato n. 3, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 6

Al trasferimento delle somme, riportate nel quadro finanziario di cui all'art. 13 dell'allegata convenzione, occorrenti per la gestione, il personale e l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche, già impegnate con il decreto n. 1307 del 31 dicembre 2007, registrato dalla ragioneria centrale per il territorio e l'ambiente in data 31 dicembre 2007, sul cap. 442525 del bilancio della Regione siciliana - rubrica 02 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento regionale territorio e ambiente - esercizio finanziario 2007 - si provvederà con successivi provvedimenti.

La somma necessaria al trattamento economico del personale sarà trasferita successivamente alla relativa assunzione.

Agli esercizi finanziari che seguiranno si provvederà, ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche, con provvedimenti ulteriori.

Art. 7

Le somme di cui al precedente art. 6 saranno accreditate con successivi provvedimenti all'associazione G.R.E. nella persona del legale rappresentante.

Art. 8

Entro sei mesi dall'istituzione della riserva, l'ente gestore dovrà presentare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente una proposta di modifica dei confini e della zonizzazione della riserva naturale orientata Grotta della Molara e del relativo regolamento, redatta sulla base di specifici e puntuali studi sulla geologia e sugli aspetti naturalistici dell'area interessata. Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il visto di competenza e successivamente alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 9 aprile 2008.


INTERLANDI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 29 aprile 2008 al n. 78.

[Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF](#)

(2008.40.2836)007

Allegato n. 1



Allegato n. 2

**REGOLAMENTO
RECANTE LE MODALITÀ D'USO E I DIVIETI VIGENTI
NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
GROTTA DELLA MOLARA**

Titolo I

Norme per la zona A

Art. 1

Divieti e deroghe

1.1. Nell'area di riserva integrale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore.

1.2. L'accesso alla zona A sarà regolamentato dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di fruizione.

1.3. L'accesso alla zona ipogea potrà comunque essere permesso solo con il supporto di guide autorizzate dall'ente gestore.

1.4. All'interno della cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

a) l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentate elettricamente;

b) illuminare direttamente i chiroterri;

c) effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per scopi didattico-divulgativi e scientifici;

d) abbandonare e depositare rifiuti organici e inorganici;

e) fumare;

f) creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'ente gestore potrà individuare percorsi segnalati con nastri in materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili;

g) toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia;

h) svolgere ogni altra attività non espressamente consentita dal presente regolamento.

Titolo II

Norme per la zona B

Art. 2

Attività consentite

2.1. Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto dalla lett. b) del presente articolo.

2.2. Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:

a) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli culturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventiva acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;

b) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;

c) accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;

d) esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;

e) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni:

1) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le

finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.

Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;

2) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;

3) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;

4) realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;

5) recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone.

Art. 3

Divieti

3.1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal Piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N. E', altresì, vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulotte, fatte salve le deroghe previste all'art. 2.1, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;

b) impiantare serre;

c) esercitare qualsiasi attività industriale;

d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;

e) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;

f) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;

g) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;

h) prelevare sabbia, terra, o altri materiali;

i) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

l) praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;

m) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;

n) esercitare la caccia e l'uccellazione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;

o) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;

p) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.

L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;

g) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.

Art. 4

Colture agricole biologiche

4.1. E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari n. 2092/91 del 24 giugno 1991, n. 2328/91 del 15 luglio 1991, n. 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.

4.2. I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

4.3. L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 5

Patrimonio faunistico domestico

5.1. Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.

5.2. L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.

5.3. L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 6

Indennizzi

6.1. Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente indennizzo.

6.2. L'ente gestore provvede, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Titolo III

Norme comuni

Art. 7

Attività di ricerca scientifica

7.1. In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe specifiche ai divieti, nominative e a termine.

I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 8

Gestione della fauna selvatica

8.1. Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.

8.2. Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.

8.3. L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.

Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.

Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.

Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.

I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.

8.4. L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.

La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.

8.5. L'ente gestore elaborerà, di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.

L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.

Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.

Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 9

Misure speciali

9.1. Durante il periodo di riproduzione della fauna, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possono arrecare disturbo ed interferire con la riproduzione.

Art. 10

Attività di controllo e sanzioni

10.1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.

10.2. Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 14/88, con una sanzione amministrativa pecuniaria "variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa" e del danno arrecato al patrimonio.

10.3. L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.

10.4. L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

Art. 11

Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.

Allegato n. 3

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO
IN GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
"GROTTA DELLA MOLARA"

L'anno 2008 il giorno nove del mese di aprile in Palermo presso i locali dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

tra

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (codice fiscale 80012000826), in persona dell'avv. Rossana Interlandi nella qualità di Assessore, nata a Niscemi (CL) l'11 settembre 1963, domiciliata per la carica presso la sede dell'Assessorato medesimo in via Ugo La Malfa, n. 169 e che d'ora in avanti sarà anche denominato Assessorato o A.R.T.A.

e

L'Associazione "G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica" (codice fiscale 05677410580), che d'ora in avanti sarà anche denominato ente gestore o G.R.E. rappresentata dal sig. Francesco Meccia, nato a Ciminna (PA) il 16 ottobre 1956, codice fiscale MCC FNC 56R16 C696G, domiciliato presso la sede del G.R.E. a Palermo in via Mariano Stabile n. 250, il quale interviene, per la firma degli atti relativi alla presente convenzione, in qualità di rappresentante legale dei G.R.E. per la regione Sicilia.

Premesso che

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di riserve naturali;

Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali il quale, tra le altre, individua la riserva naturale orientata Grotta della Molara, ricadente nel territorio del comune di Palermo, provincia di Palermo;

Visto il parere reso dalla Commissione legislativa IV dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 marzo 1993, in ordine all'individuazione degli enti gestori delle riserve naturali di cui al citato decreto n. 970/91;

Ritenuto, pertanto, di dover affidare la gestione della riserva in parola ai G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica;

Vista la memoria scritta presentata dalla citata associazione in data 3 dicembre 1993, ai sensi della legge regionale n. 10/91;

Vista la nota dei G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica - prot. n. 42 del 19 marzo 2008, acquisita al protocollo dell'Assessorato al n. 23645 del 21 marzo 2008, con la quale l'associazione dichiara la propria disponibilità ad assumere la gestione della R.N.O. "Grotta della Molara";

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla statuizione degli obblighi dell'ente gestore per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente accordo, viene stipulata la presente convenzione nella quale vengono stabiliti gli obiettivi, gli impegni e le risorse per la gestione della riserva naturale orientata "Grotta della Molara".

Art. 1

La gestione della riserva naturale Grotta della Molara è affidata ai G.R.E. - Gruppi di ricerca ecologica (d'ora in poi ente gestore) - per un periodo di anni 5 e comunque fino al 31 dicembre 2013, rinnovabile tacitamente di anno in anno, condizionatamente alla disponibilità del competente capitolo di spesa del bilancio della Regione siciliana.

La presente convenzione di affidamento in gestione della riserva "Grotta della Molara" verrà rivista alla scadenza della convenzione della riserva naturale integrale "Grotta dei Puntali", attesa per il 14 novembre 2008 e in atto affidata in gestione ai G.R.E., valutando l'opportunità della stipula di una convenzione unica, sempre con lo stesso ente gestore, che interessi le due riserve, secondo modalità, criteri e risorse che verranno stabilite nel successivo atto.

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81, l'ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali della riserva, con riferimento ai luoghi di notevole interesse carsico e paleontologico; in particolare alle tre grotte presenti che assumono importanza paleontologica per la presenza di resti della estinta fauna quaternaria, oggetto di specifica tutela richiamato nel relativo decreto istitutivo.

Art. 2

Ai fini della gestione si provvederà ad accreditare all'ente gestore, per ogni esercizio finanziario, le risorse determinate nel qua-

dro finanziario di cui all'art. 13. In particolare, per il trattamento economico del personale, l'importo dell'assegnazione finanziaria sarà pari a € 52.140,00, mentre per la gestione ordinaria della riserva si farà fronte annualmente secondo le disponibilità del competente capitolo di bilancio.

Art. 3

L'ente gestore accettando l'incarico si impegna a presentare, secondo quanto previsto dalla circolare n. 38465 dell'11 giugno 2004, la relazione programmatica e consuntiva di cui all'art. 20 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, per il primo anno di gestione, l'ente allegherà alla relazione programmatica una ulteriore relazione sullo stato di consistenza del bene affidato.

L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate.

Inoltre l'ente gestore dovrà:

— presentare annualmente il rendiconto delle spese relative ai contributi regionali accreditati;

— predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;

— concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il Corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;

— garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento, predisponendo, qualora necessario, apposito regolamento di attuazione;

— provvedere a nominare il direttore responsabile della gestione della riserva, entro due mesi dalla stipula della presente convenzione, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Alla gestione della riserva l'ente gestore provvederà, altresì, con n. 2 unità di personale e 1 unità responsabile (direttore) per lo svolgimento delle funzioni di cui alla tabella A, legge regionale n. 14/88.

Le funzioni di direttore della R.N.O. "Grotta della Molara" verranno svolte dal responsabile della riserva naturale integrale "Grotta dei Puntali" senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione regionale e senza alcun aggravio economico sull'importo dell'assegnazione finanziaria previsto dal pertinente capitolo di spesa.

Le spese per l'organico riportate nel quadro finanziario sono determinate quali costi medi e in analogia con quanto previsto nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi, comprensive degli oneri riflessi.

Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.

L'ente gestore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e compiti gestionali stabiliti nel decreto istitutivo e nel relativo regolamento della riserva.

L'ente gestore si impegna, inoltre, ad attenersi alle direttive e agli indirizzi impartiti dall'A.R.T.A. allo scopo di coordinare e di regolamentare le attività gestionali e i procedimenti volti ad assicurare una efficace attuazione della presente convenzione e la necessaria unitarietà di indirizzo nelle azioni di tutela e valorizzazione del complessivo sistema delle aree naturali protette. In tal senso, l'ente gestore si impegna a fornire all'A.R.T.A. ogni necessaria informazione, dato, documentazione ed assistenza, per facilitarne i compiti di vigilanza sulla gestione della riserva, nonché ad agevolare i sopralluoghi e i controlli finalizzati a verificare il perseguimento delle finalità istitutive dell'area naturale protetta.

Art. 4

L'ente gestore nell'ambito della gestione di cui alla presente convenzione può avvalersi, previa comunicazione all'Assessorato, di istituti di ricerca pubblici e privati nonché di esperti di comprovata esperienza.

In particolare il ricorso a dette professionalità dovrà essere assicurato per la proposta di ripermimetrazione della R.N.O. "Grotta della Molara" che l'ente gestore dovrà presentare entro sei mesi dalla data della stipula della presente convenzione.

Art. 5

L'ente gestore, entro un anno dalla notifica del decreto di approvazione della presente convenzione, dovrà fornire al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la Provincia regionale di Palermo, le indicazioni

utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:

- le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
- le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
- i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
- la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
- l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
- eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati.

Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, sentiti i comuni interessati.

Il piano potrà contenere una proposta di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive nonché indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della riserva.

L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre variazioni e/o aggiornamenti al piano stesso, che dovranno essere approvati con le stesse procedure relative al piano.

Art. 6

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare all'Assessorato, secondo le modalità previste dal D.P. n.6/ serv.2/U.O.2/SG del 19 gennaio 2004.

Art. 7

La determinazione ed erogazione degli indennizzi, individuati all'art. 22 della legge regionale n. 14/88 e secondo le modalità previste dalla circolare assessoriale n. 37529 del 30 maggio 2006, saranno autorizzate dall'Assessorato, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria.

Art. 8

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà del Corpo forestale della Regione.

Art. 9

L'ente gestore potrà disporre, previa comunicazione all'Assessorato, limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.

Dette limitazioni, qualora legate o discendenti da programmi di ricerca scientifica, costituiranno voce del dispositivo di autorizzazione assessoriale delle stesse ricerche.

Qualora si presentino condizioni climatiche e/o calamitose eccezionali tali da compromettere il profilo ecologico e/o biologico dell'ambiente protetto che necessitano di rapido e intelligente intervento, l'ente gestore disporrà, dandone immediata comunicazione all'Assessorato, le conseguenti misure necessarie.

Art. 10

L'ente gestore, previa comunicazione all'Assessorato, può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva.

L'ente gestore può avvalersi, altresì, della collaborazione di volontari, previa autorizzazione dell'Assessorato.

L'ente gestore potrà assumere, qualora le risorse finanziarie dell'anno in corso lo consentano e nei casi di particolari esigenze documentate, sempre previa autorizzazione dell'Assessorato, operatori a tempo determinato.

Art. 11

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 12

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.

Nelle more dell'approvazione del piano sopra citato, l'ente gestore, onde disporre gli interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera d), comma II, dell'art. 34 della legge regionale n. 16/96 citata, ricadenti nelle aree protette concorderà con l'Azienda forestale demaniale della Regione siciliana le modalità di intervento, ai sensi del dispositivo indicato agli artt. 36 e 41 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.

Art. 13

Quadro finanziario

a) Quota gestione

Per i compiti di gestione, vigilanza, sorveglianza e fruizione di cui al presente decreto l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore le somme relative alle seguenti voci (spese di funzionamento e di gestione ordinaria):

- fitto locali ed oneri locativi vari;
- manutenzione ordinaria, riparazione ed adeguamento di impianti a norma;
- spese per canoni e impianti telefonici, idrici, elettrici, assicurazioni ecc.;
- acquisto e manutenzione di mobili ed attrezzature tecniche, software;
- spese postali e telegrafiche;
- acquisto materiale di facile consumo, manutenzione e noleggio di attrezzature tecniche;
- abbigliamento e dotazioni per il personale;
- servizio di pulizia;
- manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto;
- interventi di manutenzione delle infrastrutture per attività di fruizione (segnaletica, sentieri, aree attrezzate e centri visite);
- spese imprevidite;
- consulenze.

Per un totale di € 51.645,69.

Di tali somme l'ente gestore dovrà rendicontare entro il 28 febbraio dell'esercizio finanziario successivo, secondo le disposizioni della vigente normativa.

I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva, con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato, saranno inventariati e registrati, giusta circolare n. 1/83 del 21 giugno 1983 della Presidenza della Regione. Nel caso di scadenza o revoca dell'affidamento, i beni citati saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

L'ente gestore potrà richiedere il finanziamento di spese per azioni strategiche relative a:

- ricerche, studi e consulenze;
- materiale illustrativo e divulgativo;
- convenzioni con soggetti terzi per servizi di gestione;
- interventi di infrastrutturazione per attività di fruizione (segnaletica, sentieristica, allestimento centri visita);
- interventi per finalità di conservazione e tutela;
- acquisizioni aree;
- altro.

Le richieste approvate e finanziate da ARTA saranno parte integrativa del quadro finanziario delle riserve.

La cifra relativa alla gestione potrà annualmente essere integrata sulla base degli interventi proposti e approvati, nonché delle disponibilità finanziarie del pertinente capitolo di spesa.

b) Quota personale

Per quanto attiene il personale l'Assessorato accrediterà annualmente all'ente gestore le somme relative alle seguenti voci:

Organico	
— 2 unità operatori	€ 52.140,00
— 1 unità responsabile (direttore)	€ -----
Per un totale di € 52.140,00.	

c) Quota acquisizione di immobilizzazione tecniche

Acquisti per:

- impianti, attrezzature e macchinari;
- automezzo;
- mobili e macchine d'ufficio

Per un totale di € 20.658,27.

La voce acquisizione di "immobilizzazioni tecniche" costituisce spesa di primo impianto e potrà essere attivata dall'Assessorato anche negli esercizi successivi, previa richiesta motivata dell'ente gestore.

Art. 14

L'ente gestore per la più generale opera di tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con esperienze e saperi già formati nella qualità di associazione ambientalista e con gli eventuali immobilizzi tecnici già posseduti.

La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante (o suo delegato) e l'Assessorato dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.

Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione della riserva stessa e dei finanziamenti previsti per il personale ad essa assegnato e degli oneri di gestione.

Art. 15

Entro sei mesi dalla stipula del presente atto, l'Assessorato si riserva, coerentemente con le osservazioni ed indicazioni generali formulate dalla Corte dei conti con delibera n. 8/2002 in premessa citata, di emanare appositi atti di carattere generale al fine di:

- regolamentare ulteriormente le procedure riguardanti l'attività di rilascio di nulla osta e/o di autorizzazioni da parte dell'ente gestore, nonché quelle riguardanti il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte dell'Assessorato su richieste o atti dell'ente gestore;
- regolamentare l'organizzazione degli uffici e del personale, anche per gli aspetti relativi al servizio di sorveglianza, nonché la gestione dei beni patrimoniali e dei servizi di fruizione;
- disciplinare le procedure per il finanziamento e la realizzazione di interventi strutturali necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva;
- semplificare e aggiornare il quadro finanziario, per quanto attiene l'articolazione delle voci di spesa, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione;
- definire ogni altra procedura utile al fine di garantire una migliore gestione della riserva.

Art. 16

Resta espressamente inteso tra le parti che la revisione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali costituirà causa di risoluzione automatica della presente convenzione, senza obbligo di comunicazione da parte dell'A.R.T.A. e con effetto dal centotantesimo giorno dalla data di pubblicazione del nuovo piano regionale di affidamento in gestione. In tale ipotesi, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione di tale piano, l'Associazione "G.R.E." dovrà adottare tutti gli atti conseguenti alla cessazione delle attività di gestione, secondo le modalità operative che saranno indicate dall'Assessorato e senza che a fronte di tale cessazione possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno.

Art. 17

Per tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione le parti espressamente dichiarano che il Foro competente è quello di Palermo, rinunciando con ciò alla competenza di qualsiasi altro Foro.

Il legale rappresentante
per la Regione Sicilia
dell'Associazione G.R.E.
MECCIA

L'Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente
INTERLANDI

(2008.40.2836)007

DECRETO 24 settembre 2008.

Istituzione di una commissione per la valutazione delle prestazioni rese dai richiedenti il riconoscimento di tecnico competente in acustica.

L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visti, in particolare, i commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge n. 447/95, con i quali vengono individuati i titoli di studio, le modalità e le prestazioni lavorative necessarie per potere essere riconosciuti tecnici competenti in acustica;

Visto il D.P.C.M. 31 marzo 1998 costituente l'atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica;

Visto l'art. 2 del precitato D.P.C.M. "Esame delle domande" ed, in particolare, il comma 3, che stabilisce la valutazione della non occasionalità della prestazione in funzione della durata e della rilevanza della stessa;

Visto il decreto 19 aprile 2002 del dipartimento regionale territorio e ambiente "Procedure per l'istruttoria delle istanze per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica di cui all'art. 2 della legge n. 447/95";

Visto l'art. 2 del decreto n. 267/GAB del 10 dicembre 2007, che definisce la non occasionalità delle prestazioni nel campo dell'acustica ambientale per la Regione siciliana;

Visto il parere pos. 3 prot. n. 14074 186/08/11 dell'1 agosto 2008, con il quale l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana si esprime in ordine al contenuto dell'art. 2 del decreto n. 267 del 10 dicembre 2007;

Visto il rapporto F.V. n. 51 dell'8 settembre 2008, con il quale il dirigente generale dispone di procedere di conseguenza;

Considerato che, come indicato dal parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana precitato, condiviso dall'Amministrazione, la valutazione dei requisiti va coniugata attraverso "l'apprezzamento della complessiva attività svolta dall'interessato e dalla valenza integrativa di quella effettuata in campo acustico diverso da quello ambientale...";

Ritenuto, pertanto, di dovere valutare le prestazioni rese dai richiedenti tenendo conto anche di quelle a carattere integrativo, al fine di potere valutare l'attività nel suo complesso;

Decreta:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Al fine del rilascio dell'attestato di tecnico competente in acustica ex art. 2, legge n. 447/95, alla luce delle disposizioni del D.P.C.M. 31 marzo 1998, del decreto 19 aprile 2002 sulle procedure per l'istruttoria delle istanze per il riconoscimento di tecnico competente in acustica, per la valutazione delle prestazioni rese dai richiedenti viene istituita un'apposita commissione di valutazione.